



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ex Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

OGGETTO: **(ID VIP: 3216) – Progetto di realizzazione di un impianto pilota geotermico denominato “Lucignano” nel comune di Radicondoli (SI).**

Richiedente: Società Lucignano Pilot Project S.r.l.

Procedura riferita al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio.

e p.c.

Gabinetto del Ministro
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Siena Grosseto e Arezzo
mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Regione Toscana
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
regionetoscana@postacert.toscana.it

Servizio II
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Società Lucignano Pilot Project S.r.l.
lppsrl@legalmail.it

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

M 8



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

marzo 2006, n. 157 (*disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio*) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 e modificato dal D. Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008.

VISTO il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..

VISTA la L. 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro il trasferimento di funzioni in materia di Turismo, con la quale il Ministero già per i beni e le attività culturali ha assunto la denominazione di: "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014)".

VISTO l'art. 4, commi 3 e ss., del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio n. 5624.

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86 e la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 188 del 14 agosto 2018, con la quale questo Ministero ha assunto la denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il D.P.C.M. n. 76 del 19 giugno 2019 recate "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (pubblicato in G.U.R.I n. 184 del 07/08/2019).

VISTO che, ai sensi dell'art. 41 del D.P.C.M. n. 76 del 19 giugno 2019, il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 è abrogato fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

VISTO il D.P.C.M. del 05 agosto 2019, sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 2971, con il quale è stato conferito all'Arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

VISTA la Legge n. 132 del 18 novembre 2019, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MF
16



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I n. 272 del 20/11/2019) ai sensi del quale, tra l'altro, le competenze in materia di turismo sono nuovamente assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali che assume la denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTA la nota del 29/07/2015 con cui la **Società Lucignano Pilot Project S.r.l.** ha trasmesso, ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale, l'istanza relativa al progetto di realizzazione di un impianto pilota geotermico denominato "Lucignano" nel comune di Radicondoli (SI).

CONSIDERATO che le pubblicazioni relative all'annuncio sui quotidiani dell'avvenuta attivazione della procedura di VIA, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., sono state effettuate in data 11/12/2015.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - DG** per le Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. DVA-2015-0020567 del 05/08/2015, ha comunicato la procedibilità dell'istanza.

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del **Ministero dello Sviluppo Economico** di rigetto dell'istanza di autorizzazione del suddetto progetto, il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA-2015-0020828 del 06/08/2015, ha revocato la suddetta procedibilità.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA-2015-0024255 del 28/09/2015, ha comunicato l'archiviazione del procedimento.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.U-0004406 del 22/02/2016, ha comunicato il riavvio del procedimento e quindi la validità della procedibilità dell'istanza di V.I.A. presentata, al medesimo Ministero, dalla Società proponente in data 24/07/2015.

CONSIDERATO che la **Regione Toscana**, con nota prot. 187360 del 11/05/2016, ha richiesto chiarimenti e integrazioni progettuali.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS**, con nota prot. n. CTVA U-0002150 del 14/06/2016, ha convocato una riunione per il giorno 16/06/2016 a cui ha partecipato il responsabile del procedimento della DG ABAP (giusto incarico prot. 3157 del 15/06/2016).

CONSIDERATO che l'allora **Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio (DG BEAP)**, con nota prot. n. 3370 del 17/06/2016, ha richiesto alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e al Servizio II di questa Direzione Generale le valutazioni di competenza in merito al progetto in esame.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.U0025933 del 24/10/2016, nel comunicare che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS aveva rilevato la necessità di acquisire documentazione integrativa, ha richiesto alla Società proponente l'invio di detta documentazione.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.U0030604 del 20/12/2016, ha concesso al proponente una proroga di quarantacinque giorni per la



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MS



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

presentazione della documentazione integrativa, ulteriormente prorogata di settantacinque giorni con nota prot. n. DVA.U0001622 del 26/01/2017.

CONSIDERATO che la **Società Lucignano Pilot Project S.r.l.**, con nota datata 24/04/2017, ha trasmesso la documentazione progettuale integrativa.

PREMESSO che il progetto, oggetto della presente valutazione, prevede la realizzazione di un impianto pilota geotermoelettrico, localizzato nel comune di Radicondoli (SI), con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza. Si prevedono inoltre: la perforazione di cinque pozzi, realizzati da due postazioni, la realizzazione di una rete di trasporto dei fluidi geotermici di lunghezza pari a circa 4,284 Km, un elettrodotto interrato di lunghezza pari a circa 9,358 Km.

CONSIDERATO che la **DG BEAP**, con nota prot. n. 13425 del 05/05/2017, ha richiesto alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e al Servizio II di questa Direzione Generale le valutazioni di competenza in merito al progetto in esame, tenuto conto delle integrazioni richieste dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Toscana.

CONSIDERATO che la **DG BEAP**, con note prot. n. 24437 del 30/08/2017, prot. n. 433 del 08/01/2018 e prot. n. 0009942 del 10/04/2018, ha sollecitato alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e al Servizio II di questa Direzione Generale l'invio del parere di competenza.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo**, con nota prot. 12151 del 08/05/2018, ha comunicato le proprie valutazioni che si riportano integralmente:

Per quanto attiene alla tutela archeologica.

Si rileva che l'area oggetto di intervento, pur non essendo sottoposta a procedimenti di tutela emanati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., risulta fortemente indiziata per l'elevata densità di evidenze archeologiche diffuse nel contesto territoriale e collocate lungo il tracciato dei fluidodotti che connettono il polo di produzione con il polo di reiniezione, come si evince dalla cartografia archeologica disponibile per l'area (Costanza Cucini, Radicondoli: storia e archeologia di un comune senese, Roma 1990) e come emerso dagli accertamenti effettuati nell'ambito delle attività di ricognizione progressiva e di implementazione dell'Atlante ricognitivo delle risorse archeologiche, elaborato dalla allora Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana nell'ambito delle procedure di copianificazione previste dall'accordo MiBAC/Regione Toscana sottoscritto nel 2007 e dal relativo disciplinare di attuazione integrato e modificato in data 15/04/2011.

Pertanto, in considerazione del rischio archeologico presente nel sito e della conseguente necessità di adottare particolari cautele al fine di acquisire informazioni sulla situazione archeologica della specifica area soggetta ai lavori, si chiede:

– che venga avvisata tempestivamente, in forma scritta con almeno venti giorni di anticipo, questa Soprintendenza (via di Città, 138/140, SIENA; mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it) della data di inizio dei lavori che comportino scavo e movimentazione di terra, al fine di consentire l'espletamento dell'attività istituzionale di tutela da parte del personale tecnico di questo ufficio;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Mr



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

– che qualunque opera di escavazione e movimentazione terra, comprese quelle destinate alle necessità del personale e all'accesso dei mezzi, venga costantemente seguita da parte di un archeologo, in accordo con questa Soprintendenza. Resta inteso che gli oneri per il personale specializzato devono essere a carico del proponente, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, che effettuerà con il proprio personale ogni opportuna verifica;

– che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, sia fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

– che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti anche sostanziali al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di scavi archeologici in estensione e in profondità finalizzati alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela;

Su esplicita richiesta del proponente, al fine di prevenire eventuali ritardi e/o varianti nell'esecuzione dei lavori e/o modifiche anche sostanziali al progetto e/o alle caratteristiche tecniche del manufatto, dovuti a possibili rinvenimenti fortuiti, date le potenzialità di rischio sopra esposte, la competente Soprintendenza può autorizzare l'esecuzione di saggi archeologici preventivi alla realizzazione delle opere in progetto, al fine di verificare l'effettiva presenza di beni archeologici nell'area oggetto d'intervento. Le indagini concordate saranno condotte a carico del proponente e sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza.

Per quanto attiene alla tutela paesaggistica.

Questa Soprintendenza ha rilevato numerosi elementi critici sotto il profilo della tutela del paesaggio vincolato che sono di seguito esposti.

1. Alterazione del sistema morfotipologico e introduzione di elementi negativi nel Paesaggio storico collinare.

L'intervento, così come descritto negli elaborati di progetto e, in particolare, nella relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005, si pone in contrasto rispetto agli elementi di valore paesaggistico descritti nel Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (PIT) e nello specifico nella Invariante III "Morfotipo insediativo policentrico a maglia del paesaggio storico collinare - i rilievi boscati di Radicondoli e della Montagnola" ove viene riconosciuto il valore paesaggistico dei rapporti di relazione incentrati sulla intervisibilità tra gli insediamenti collinari di crinale e i sistemi a valle e si evidenzia la specifica criticità costituita dalle espansioni infrastrutturali nel fondovalle.

Le azioni previste ai fini della salvaguardia per tale specifico contesto paesaggistico sono basate sulla tutela degli scenari percepiti e delle visuali panoramiche "da" e "verso" gli insediamenti esistenti, per cui l'inserimento della centrale geotermica si pone come marcata intrusione visuale rispetto all'abitato di Radicondoli e le sue frazioni di crinale.

La stessa Scheda Ambito di Paesaggio per la Val di Cecina, anch'essa parte integrante del PIT, evidenzia come criticità dei territori posti a cavallo tra i comuni di Pomarance e Radicondoli l'impatto



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Mr A



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

paesaggistico provocato dagli impianti geotermici esistenti. Alla luce di queste considerazioni si ritiene che per il progetto in esame non siano state inserite sufficienti misure di compensazione.

2. Intervisibilità in prossimità di emergenze monumentali.

La centrale geotermica risulta interferire a livello visivo con due emergenze di carattere monumentale poste nei crinali immediatamente prospicienti alla centrale e al polo di produzione e sono il Convento di S. Francesco dell'Osservanza, tutelato ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali con D.M. del 8 marzo 1997 e con la Chiesa di San Nicola della Marciliana, tutelato ope legis ai sensi del medesimo Codice.

3. Inserimento negativo con alterazione del carattere del paesaggio rurale.

L'intervento, così come proposto, interferisce negativamente nei rapporti stretti e coerenti fra sistemi insediativi e territorio agricolo, caratteristica che denota l'alta qualità del paesaggio del comune di Radicondoli.

Infine, si rappresenta che risulta in fase di conclusione il procedimento per la Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'intero territorio del comune di Radicondoli, provvedimento adottato ai sensi dell'art. 140 del Codice dei Beni Culturali e ss.mm.ii. il quale detta la specifica disciplina per la conservazione dei valori espressi dal territorio considerato e costituisce parte integrante del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico. Si fa presente che dal momento dell'avvio del procedimento di tale dichiarazione decorrono, per il territorio in questione, gli effetti di cui all'art. 146 c.1 del medesimo codice per cui qualsiasi tipologia di lavori che rechi modifiche al paesaggio dovrà acquisire preventivamente il parere vincolante del Soprintendente.

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza esprime **PARERE NEGATIVO** all'intervento in oggetto.

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con nota prot. 19675 del 20/07/2018, ha comunicato le proprie valutazioni:

(...).

Per quanto attiene alla tutela archeologica.

In merito a quanto in oggetto, vista la nota 13425 del 05.05.2017 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ns. prot. 12762 del 09.05.2017, cl. 34.19.07), integrativa della nota prot. num. 3370 del 01.08.2016, acquisita agli atti d'Ufficio con prot. num. 2217 del 04.08.2016, cl. 34.19.07, per quanto di competenza si conferma quanto già indicato con precedente parere endoprocedimentale.

Si rileva che l'area oggetto di intervento risulta fortemente indiziata per l'elevata densità di evidenze archeologiche diffuse nel contesto territoriale e collocate lungo il tracciato dei fluidodotti che connettono il polo di produzione con il polo di reiniezione, come si evince dalla cartografia archeologica disponibile per l'area (Costanza Cucini, Radicondoli: storia e archeologia di un comune senese, Roma 1990) e come emerso dagli accertamenti effettuati nell'ambito delle attività di ricognizione progressiva e di implementazione dell'Atlante ricognitivo delle risorse archeologiche, elaborato dalla allora Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana nell'ambito delle procedure di copianificazione previste dall'accordo MiBAC/Regione Toscana sottoscritto nel 2007 e dal relativo disciplinare di attuazione integrato e modificato in data 15/04/2011.

Per quanto attiene alla tutela paesaggistica.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MB



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

A seguito dell'esame della documentazione progettuale, ed in particolare dello Studio Paesaggistico e inserimento visivo della centrale, contenuto al punto 4 della relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005, e in conseguenza di specifico sopralluogo in tutta l'area oggetto dell'intervento, questa Soprintendenza ha rilevato, sotto il profilo della tutela del paesaggio vincolato, gli elementi critici di seguito esposti.

1. Alterazione del sistema morfotipologico e introduzione di elementi negativi nel paesaggio storico collinare.

L'intervento, così come descritto negli elaborati di progetto e, in particolare, nella Relazione Paesaggistica, si pone in contrasto rispetto agli elementi di valore paesaggistico del territorio di Radicondoli descritti nel Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (PIT). Tali elementi sono esplicitati nel documento del PIT "Invariante III - Morfotipo insediativo policentrico a maglia del paesaggio storico collinare - i rilievi boscati di Radicondoli e della Montagnola" all'interno del quale viene riconosciuto il valore paesaggistico costituito dai rapporti di relazione incentrati sulla intervisibilità tra gli insediamenti collinari di crinale e i sistemi a valle del paesaggio storico collinare.

A seguire, la Scheda Ambito di Paesaggio per la Val di Cecina, parte integrante del PIT, si esprime proprio sulla tipologia di interventi in oggetto, segnalando la specifica criticità costituita dalle espansioni infrastrutturali nelle aree di fondovalle ed evidenziando, nei territori a cavallo tra i comuni di Pomarance e Radicondoli, l'impatto paesaggistico provocato dagli impianti geotermici esistenti.

E' evidente che, nel contesto appena descritto, il valore paesaggistico predominante attorno all'abitato di Radicondoli e nello specifico nella zona oggetto dell'intervento è fondato sulla presenza di un paesaggio storico collinare quasi inalterato, e per questo motivo le azioni previste ai fini della salvaguardia del valore paesaggistico sono mirate a preservare gli scenari e le visuali panoramiche "da" e "verso" gli insediamenti esistenti quali ad esempio Radicondoli e il borgo fortificato di Belforte.

Per questo motivo l'inserimento della centrale geotermica si pone come marcata intrusione visuale rispetto alla relazione tra l'abitato di Radicondoli e le sue frazioni di crinale.

2. Intervisibilità in prossimità di emergenze monumentali e insediamenti storici.

Le prescrizioni contenute nella scheda di vincolo impongono la salvaguardia di questa caratteristica qualitativa che si esprime sostanzialmente nell' intervisibilità tra i centri di crinale, ammettendo come unici interventi di trasformazione quelli che non interferiscono negativamente con le visuali panoramiche, o (che non n.d.r.) si sovrappongono in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che la centrale risulta essere parzialmente visibile dall'abitato di Radicondoli e visibile in modo marcato da entrambe le strade che collegano il paese al borgo di Belforte, la SP34 e la SP Galleraie, oltre che da alcuni punti di sosta lungo le vie che conducono ai poderi circostanti. Tale intrusione visiva crea una forte diminuzione della qualità paesaggistica del territorio di Radicondoli, qualità che, come sopra descritto, si esplicita nell' integrazione tra valori paesaggistici e architettonici.

La centrale risulta interferire a livello visivo anche con il sistema poderale frutto della riforma agraria leopoldina ed in particolare con il vicino Podere Marciliana e la Chiesa di San Nicola, emergenza posta



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Mr B



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

nel crinale immediatamente prospiciente alla valle oggetto dell'intervento. Oltre al podere e alla chiesa è segnalata anche la presenza di un'area archeologica di epoca romana, probabilmente i resti di un piccolo insediamento a carattere rurale. Per questo motivo, la vicinanza della centrale rappresenta un marcato elemento negativo nella prospettiva di valorizzazione della chiesa rurale e delle sue pertinenze.

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza esprime **PARERE NEGATIVO** all'intervento in oggetto.

CONSIDERATO che la **Società Lucignano Pilot Project S.r.l.**, con nota datata 28/08/2018, ha presentato una richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90.

CONSIDERATO che il **Servizio II della DG ABAP**, con nota prot. n. 22900 del 31/08/2018, ha comunicato:

“Si fa seguito alla nota prot. 13425 del 05.05.2017, con la quale codesto Servizio richiede le valutazioni in merito alle opere in oggetto, ed alla nota prot. 19675 del 20.07.2018, che integra la nota 12151 del 08.05.2018, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo esprime, in merito all'intervento, «parere negativo».

In particolare, per quanto concerne gli aspetti di tutela archeologici, di stretta competenza di questo Servizio, l'Ufficio territoriale evidenzia che «l'area oggetto di intervento risulta fortemente indiziata per l'elevata densità di evidenze archeologiche diffuse nel contesto territoriale e collocate lungo il tracciato dei fluidodotti che connettono il polo di produzione con il polo di reiniezione, come si evince dalla cartografia archeologica disponibile per l'area (Costanza Cucini, Radicondoli: storia e archeologia di un comune senese, Roma 1990) e come emerso dagli accertamenti effettuati nell'ambito delle attività di ricognizione progressiva e di implementazione dell'Atlante ricognitivo delle risorse archeologiche, elaborato dalla allora Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana nell'ambito delle procedure di copianificazione previste dall'accordo MiBAC/Regione Toscana, sottoscritto nel 2007, e dal relativo disciplinare di attuazione integrato e modificato in data 15.04.2011». Inoltre, va considerata anche «la presenza di un'area archeologica di epoca romana, probabilmente i resti di un piccolo insediamento a carattere rurale» individuata presso il Podere Marciliana e la Chiesa di San Nicola.

Tutto ciò considerato, si concorda con le valutazioni espresse”.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP)**, con nota prot. n. 0025841 del 28/09/2018, ha trasmesso alla Società proponente copia dei pareri espressi dalla competente Soprintendenza, prot. 12151 del 08/05/2018 e prot. 19675 del 20/07/2018, e dal Servizio II DG ABAP prot. 22900 del 31/08/2018 ed ha richiesto alla medesima società le relative controdeduzioni.

CONSIDERATO che la **Società Lucignano Pilot Project S.r.l.**, con nota del 15/10/2018, ha trasmesso alcune osservazioni preliminari ai pareri della competente Soprintendenza e richiesto un periodo di sospensione per la predisposizione di idonei elementi di chiarimento.

CONSIDERATO che la **Società Lucignano Pilot Project S.r.l.**, con nota del 18/12/2018, ha trasmesso “documentazione di approfondimento e chiarimento in relazione al parere della competente Soprintendenza”.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo**, con nota prot. 4432 del 20/02/2019, ha controdedotto le osservazioni del proponente e comunicato:

“Per quanto attiene alla tutela archeologica.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

In relazione alle osservazioni in materia di tutela archeologica si conferma il contributo già incluso nel parere di competenza e si segnala come:

- 1) Il citato "parere endoprocedimentale" che non sarebbe stato prodotto agli atti corrisponde ad un protocollo interno del funzionario archeologo responsabile del territorio di Radicondoli, trasmesso al funzionario architetto responsabile del procedimento. Il testo è stato riportato nel parere espresso e dunque codesta Società ha ricevuto il testo integrale.
- 2) Si sottolinea che la sola citazione bibliografica della monografia di Costanza Cucini citata non esaurisce il repertorio bibliografico delle testimonianze archeologiche sull'area in esame. Si vedano, solo per citare degli esempi, i contributi editi sul Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana o il censimento dei siti nell'Atlante dei siti archeologici della Toscana, edito da Mario Torelli.
- 3) Si consideri inoltre la documentazione nell'Archivio della ex SAR-Tos a Firenze o di questa Soprintendenza a Siena che non risulta essere stato consultato dal proponente al fine di valutare il potenziale e il connesso rischio archeologico nell'area del progetto.

Per quanto attiene alla tutela paesaggistica.

E' opportuno premettere che con nota prot. 20498 del 26 luglio 2018 questa Soprintendenza ha avviato il procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e s.m.i. per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettere c) e d), Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 "Codice Beni Culturali e del Paesaggio" e s. m. i. per l'area denominata "**Intero territorio comunale di Radicondoli**", pubblicata, a partire dal giorno 06 agosto 2018 e per la durata di 90 gg., all'albo pretorio del Comune di Radicondoli. A seguito dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 139, comma 2, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'art. 146, comma 1, del Codice, ovvero il vincolo paesaggistico viene ritenuto vigente ed efficace.

Concluso il procedimento previsto dal Codice art. 141, la dichiarazione di notevole interesse è stata adottata dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Toscana con **Decreto 12/2019 del 01 febbraio 2019**. Questo ha riconosciuto il valore paesaggistico dell'intero territorio comunale di Radicondoli, valore fondato sulla presenza e permanenza di un paesaggio storico collinare quasi inalterato, nella sua peculiare alternanza tra emergenze di crinale, colline e piccole valli, oltre che il rapporto con il notevole patrimonio boschivo.

A seguito del riconoscimento di tali caratteristiche fondanti la struttura del territorio, le azioni previste ai fini della salvaguardia dei valori paesaggistici sono mirate, tra l'altro, a preservare tanto le singole emergenze di crinale quanto gli scenari e le visuali panoramiche "da" e "verso" le stesse e, in modo particolare, gli insediamenti fortificati di Radicondoli e Belforte.

E' bene sottolineare come gli aspetti sopra descritti, ancor prima che nel Decreto 12/2019, siano estesamente analizzati e riconosciuti nei documenti facenti parte integrante del PIT/PPR ovvero l'elaborato "Invariante III - Morfotipo insediativo policentrico a maglia del paesaggio storico collinare - i rilievi boscati di Radicondoli e della Montagnola" e la "Scheda d' Ambito di Paesaggio 13 - Val di Cecina" che segnalano entrambi le criticità rappresentate "dall'impatto paesistico degli impianti delle nuove centrali geotermiche e delle infrastrutture ad esse connesse" e in virtù dei quali erano state rese le motivazioni al precedente parere, sintetizzabili in:



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- Alterazione del sistema morfotipologico e introduzione di elementi negativi nel paesaggio storico collinare.

- Intervisibilità in prossimità di emergenze monumentali e insediamenti storici.

Ciò premesso, esaminata la documentazione integrativa, in relazione alle osservazioni in materia di tutela paesaggistica contenute nella relazione "Elementi integrativi e di chiarimento", questa Soprintendenza ha rilevato quanto segue:

1) al punto 1.3 "Aspetti legati alle potenziali alterazioni del paesaggio" si segnala come la presenza delle centrali geotermiche oggi in funzione nel territorio di Radicondoli e delle installazioni presenti nel Podere le Costaglie rappresentino elementi incongrui rispetto alle relazioni visive del paesaggio.

A questo proposito si rileva che la presenza di elementi quali quelli sopra descritti è già segnalata dagli strumenti di tutela paesaggistica come "intrusione" rispetto al contesto paesaggistico, e dunque non può costituire un precedente a favore di ulteriori inserimenti incongrui. Al contrario, in questa situazione trova riscontro uno dei principi alla base dell'attuale concezione di tutela, ovvero la necessità di aumentare la qualità paesaggistica dei luoghi che presentano specifiche criticità causate da un precedente approccio non compatibile con gli attuali indirizzi di tutela paesaggistica.

2) A seguire (punto 1.3 pag.12) viene rilevato come il tema predominante che motiva il parere negativo espresso dalla Scrivente sia quello "dell'intervisibilità". A questo scopo segue un dettagliato studio di analisi dell'intervisibilità "geometrico-morfologica" mediante modello 3D del terreno, accompagnata da elementi aggiuntivi rispetto a quanto già esaminato, allo scopo di dimostrare la non sussistenza di intrusioni visuali rispetto all'abitato di Radicondoli e le sue frazioni.

L'analisi dei PdV punti di vista, graficizzato anche nell'allegato LCG-RP-DI-A01-V00 - Schede PdV, esclude la visibilità dell'impianto da Radicondoli e dai poderi circostanti. A questo proposito si rileva che è invece confermata la visibilità dall'ampliamento delle sede stradale presso l'accesso al Podere Madonna degli Olli, e si ritiene critica la situazione presso San Nicola in Marciliana la cui assenza di intervisibilità sembra garantita unicamente dalla vegetazione presente.

Lo studio conferma inoltre quanto rilevato nel precedente parere, ovvero la visibilità da entrambe le strade che collegano Radicondoli al borgo di Belforte, la SP34 e la SP3 "delle Gallerie".

Si rileva a questo proposito che i sistemi di strade locali che collegano tra di loro i principali nuclei costituiscono, assieme ai belvedere e i punti di vista panoramici, strumenti essenziali di fruizione del paesaggio, consentendo, ad esempio, in questo caso, l'apprezzamento di una delle caratteristiche principali del territorio di Radicondoli, ovvero la continuità paesaggistica costituita dall'integrazione tra nuclei storici e paesaggio.

Pertanto si rileva come l'inserimento di elementi estranei a seguito della realizzazione del progetto proposto determini una forte diminuzione della qualità paesaggistica complessiva del territorio introducendo elementi negativi nel paesaggio storico collinare.

In conclusione, considerato che le prescrizioni contenute nella scheda d'ambito e nella successiva scheda di vincolo:

- impongono la salvaguardia delle caratteristiche qualitative del paesaggio in oggetto;

- escludono in modo specifico gli interventi infrastrutturali per la produzione di energia che alterino gli aspetti morfologici e percettivi dell'area tutelata;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

NY 8



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- ammettono come unici interventi di trasformazione quelli che non interferiscono negativamente con le visuali panoramiche, o (che non n.d.r.) si sovrappongono in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio;

questa Soprintendenza conferma il PARERE NEGATIVO all'intervento in oggetto.”

RILEVATO che con riferimento alla generale tematica dello sfruttamento della risorsa geotermica, le competenti Soprintendenze ABAP hanno segnalato la necessità di una programmazione strategica degli interventi, a livello regionale, nonché la difficoltà di una loro valutazione caso per caso.

CONSIDERATO che la **Regione Toscana** ha approvato, con Deliberazione 15 maggio 2017 n. 516, le “Linee Guida per l'identificazione delle aree non idonee all'attività geotermoelettrica in Toscana”, la DG ABAP ha ritenuto opportuno attivare e partecipare ad un tavolo tecnico con la medesima Regione (Uffici: VIA-Paesaggio-Energia) e gli uffici periferici MiBAC della Toscana (SABAP per le province di Pisa e Livorno, SABAP per le province di Siena Grosseto e Arezzo e Segretariato Regionale), svoltosi in data 21/11/2018, finalizzato ad una visione più ampia e strategica della tematica.

Durante l'incontro la Regione ha comunicato che le Amministrazioni Comunali interessate hanno proposto le aree del proprio territorio da identificare quali Aree Non Idonee (ANI) all'attività geotermoelettrica, motivando tali indicazioni sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalle suddette Linee Guida. La medesima Regione ha anche informato che il procedimento di verifica della coerenza delle proposte delle Amministrazioni Comunali non si è ancora concluso e che, pertanto, l'approvazione delle ANI da parte della Regione non è stata ancora effettuata. Il MiBAC si è reso disponibile, anche alla luce della recente e fattiva attività di copianificazione del Piano Paesaggistico, ad una collaborazione, per gli aspetti di competenza, alla valutazione delle proposte comunali.

CONSIDERATO che la **DG ABAP**, con nota prot. 11044 dell'11/04/2019, concordemente con quanto valutato dalla competente Soprintendenza, ha comunicato al proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, che di seguito si riportano:

Con Decreto Ministeriale 12/2019 del 01 febbraio 2019 l'intero territorio del Comune di Radicondoli è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, il MiBAC ha riconosciuto il valore paesaggistico dell'intero territorio comunale, valore fondato sulla presenza e permanenza di un paesaggio storico collinare quasi inalterato, nella sua peculiare alternanza tra emergenze di crinale, colline, piccole valli e patrimonio boschivo.

Le azioni previste dal suddetto decreto, finalizzate alla salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti:

- sono mirate, tra l'altro, a preservare tanto le singole emergenze di crinale quanto gli scenari e le visuali panoramiche "da" e "verso" le stesse e, in modo particolare, gli insediamenti fortificati di Radicondoli e Belforte;
- escludono in modo specifico gli interventi infrastrutturali che alterino gli aspetti morfologici e percettivi dell'area tutelata;
- ammettono come unici interventi di trasformazione quelli che non interferiscono negativamente con le visuali panoramiche o che non si sovrappongono in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significativi del paesaggio.

L'intervento proposto:



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

148



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- si inserisce in un'area di pregio paesaggistico quasi inalterata; nelle controdeduzioni trasmesse in data 18/12/2018, codesta Società sostiene che nel territorio di Radicondoli sono già presenti centrali geotermiche e che è stato edificato, in Podere Le Costaglie, a 50 m dall'area di localizzazione dell'impianto di progetto, un capannone di dimensioni e caratteristiche costruttive tali da caratterizzarsi come elemento incongruo e rendere tale ambito tutt'altro che inalterato. Come sostenuto dalla Soprintendenza nel suddetto parere del 20/02/2019, in questa situazione si configura uno dei principi alla base dell'attuale concezione di tutela, ovvero la necessità di aumentare la qualità paesaggistica dei luoghi che presentano specifiche criticità causate da un precedente approccio non compatibile con gli attuali indirizzi di tutela paesaggistica.
- determina una diminuzione della qualità del contesto paesaggistico di riferimento introducendo elementi dissonanti nel paesaggio storico collinare e alterando l'equilibrio esistente fra i sistemi insediativi e il territorio agricolo.

A seguito della valutazione del documento dell'intervisibilità "geometrico-morfologica" (trasmesso con nota del 18/12/2018), elaborato da codesta Società allo scopo di dimostrare la non sussistenza di intrusioni visuali rispetto all'abitato di Radicondoli e le sue frazioni, la Soprintendenza ha confermato che l'impianto risulta parzialmente visibile dall'abitato di Radicondoli e visibile, in modo marcato, da entrambe le strade (la SP34 e la SP Gallaiaie) che collegano il paese al borgo di Belforte, oltre che da alcuni punti di sosta lungo le vie che conducono ai poderi circostanti (come ad esempio dall'ampliamento delle sede stradale presso l'accesso al Podere Madonna degli Olli). Inoltre la medesima Soprintendenza ha ritenuto critica la situazione presso la Chiesa di San Nicola, emergenza posta nel crinale immediatamente prospiciente alla valle oggetto dell'intervento, la cui assenza di intervisibilità sembra garantita unicamente dalla vegetazione presente.

Si rileva inoltre che a livello di pianificazione regionale e comunale:

- nell'ottica di garantire un corretto inserimento territoriale dell'attività geotermoelettrica, la Regione Toscana - Giunta Regionale, con delibera n. 223 del 25/02/2019, ha avviato il procedimento di modifica del Piano ambientale ed energetico regionale, ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica.

Tali aree, come emerso durante l'incontro svoltosi in data 21/11/2018, sono state già proposte dalle Amministrazioni Comunali sulla base delle "Linee Guida per l'identificazione delle aree non idonee all'attività geotermoelettrica in Toscana", approvate dalla Regione con Deliberazione 15 maggio 2017 n. 516.

- il **Comune di Radicondoli**, nell'ambito del procedimento oggetto dell'attuale valutazione, ha trasmesso alla Regione Toscana il proprio parere sfavorevole del 19/04/2016, evidenziando che: "L'area del permesso di ricerca indicata nella cartografia prodotta, insiste su una parte del territorio Comunale che, secondo il vigente Piano Strutturale, interessa il Sistema territoriale delle Colline Agricole regolato dall'art. 21 delle Norme di P.S. - ed il "Sistema Territoriale di Poggio Casalone" regolato dall'art. 21 delle Norme di P.S; in questi Sistemi Territoriali gli obbiettivi del governo del territorio sono chiaramente improntati alla tutela generale ed alla conservazione dell'ambiente e del territorio e quindi le potenziali future attività di coltivazione geotermica previste nel progetto risultano incompatibili o soggette a forti limitazioni.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

All'interno dei suddetti Sistemi Territoriali vengono inoltre individuate dal P.S. delle sotto zone, denominate Sistemi Funzionali, anch'esse interessate dall'area del permesso di ricerca, sulle quali la norma pone obiettivi di governo del territorio ancora più stringenti ed ispirati ad una filosofia di salvaguardia, di riqualificazione e di recupero dell'ambiente nonché ad una ricerca dell'assetto visuale del paesaggio; (...). Si fa inoltre rilevare che a fronte della particolare vicinanza della centrale primaria (polo di produzione) con il centro abitato di Radicondoli, l'intervento va indubbiamente a compromettere la qualità ambientale e l'impatto visivo dal paese verso l'area periurbana".

CONSIDERATO che il **Comune di Radicondoli**, nell'ambito del procedimento di modifica del piano ambientale ed energetico regionale, ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, ha trasmesso alla Regione il proprio contributo evidenziando che:

"vista l'esistenza di UTOE a vocazione geotermica all'interno del territorio comunale, le quali presentano ancora la possibilità di sfruttare la risorsa rinnovabile per la produzione di energia elettrica, si ritiene che l'intero territorio del comune di Radicondoli debba essere considerato come area "non idonea" per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica, ad eccezione delle tre UTOE a vocazione geotermica, PG1, PG2, PG3, le quali risultano essere le uniche aree in cui sia possibile realizzare nuovi impianti per lo sfruttamento della risorsa geotermica, ad incremento delle attività esistenti" (cfr Piano ambientale energetico regionale – Informativa preliminare ai sensi dell'art. 48 dello Statuto della Regione Toscana - Allegato A).

CONSIDERATO che l'impianto geotermico oggetto dell'attuale valutazione ricade in aree escluse dalla ricerca e dalla coltivazione delle risorse geotermiche dal Piano Strutturale del Comune di Radicondoli.

CONSIDERATO che la **Società proponente**, con nota del 09/08/2019, ha trasmesso le proprie osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicati dalla DG ABAP ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90.

CONSIDERATO che la **Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo**, con nota prot. 28618 del 04/12/2019, ha controdedotto le osservazioni del proponente ed ha confermato il proprio parere negativo precisando che: *"(...) Le osservazioni presentate dalla società istante propongono un approfondimento concentrato sui punti di vista (PdV), presenti nel territorio circostante gravati da potenziale conflitto interpretativo dal punto di vista della intervisibilità e già indagati nella precedente documentazione (rif. PdV3, presso Sp Galleraie e PdV12, presso SP 34 Radicondoli).*

Tale analisi conclude che "non ci sono ulteriori temi di potenziale criticità residua, dato che queste, anche in relazione al vincolo paesaggistico recentemente istituito sul territorio comunale di Radicondoli, trovano il proprio presupposto nell'eventuale intervisibilità dell'impianto." In sintesi, assumendo come unica premessa ostativa al progetto che il Decreto 2/2019 ammetta unicamente interventi di trasformazione che non interferiscono con le visuali panoramiche, si sostiene che venendo meno l'intervisibilità tra impianto e contesto l'intervento risulti compatibile.

Questa Soprintendenza non concorda con quanto esposto nelle osservazioni in quanto si ritiene che l'impostazione proposta non sia corretta dal punto di vista metodologico.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Ritenendo infatti di limitare la valutazione di compatibilità paesaggistica all'intervisibilità come mero dato puntuale, si omette di considerare, quale fattore generale e primario di valutazione e confronto, nonché premessa fondante del vincolo paesaggistico, la qualità della struttura paesaggistica del territorio di Radicondoli che è caratterizzato dalla presenza di un paesaggio storico collinare tutt'oggi quasi inalterato.

Si richiama, in proposito, che tale aspetto era stato rilevato nel precedente contributo istruttorio, ove si indicava quale elemento critico, tra gli altri, proprio "l'alterazione del sistema morfotipologico e introduzione di elementi negativi nel paesaggio storico collinare".

Tutto ciò premesso, si conferma che l'intervento in oggetto risulta porsi in contrasto con quanto previsto dagli strumenti di tutela del contesto paesaggistico di riferimento poiché:

- *introduce elementi dissonanti nel paesaggio storico collinare, inserendosi in modo incongruo nello scenario costituito anche dalle relazioni tra i borghi fortificati di crinale;*
- *altera l'equilibrio esistente fra il sistema insediativo e il territorio agricolo;*
- *rappresenta una diminuzione della qualità del contesto paesaggistico, indipendentemente dalla visibilità da singoli punti di vista.*

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza comunica PARERE NEGATIVO all'intervento in oggetto".

QUESTA DIREZIONE GENERALE

esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la documentazione integrativa e le osservazioni trasmessi dal proponente, acquisito il parere istruttorio del Servizio II della DG ABAP, viste le valutazioni della Soprintendenza di settore condivise dalla scrivente Direzione, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, in conformità con quanto comunicato dalla competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e dal Servizio II DG ABAP, esprime

PARERE NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Lucignano Pilot Project S.r.l., per il progetto **di realizzazione di un impianto pilota geotermico denominato "Lucignano" nel comune di Radicondoli (SI).**

U.O.T.T. n. 4 - arch. Marina Gentili *MV*
Segreteria Tecnica arch. Franca Di Gasbarro *FDG*
Il Dirigente
arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it